

N.R.G. 182-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

182-1/2025 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 182-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Michele Sorice (C.F. SRCMHL63A2H645R), nato a Ruvo di Puglia il 25.01.1963 ed ivi residente alla Via [REDACTED] rappresentato e difeso dall' avv. Pasqualinda Ippedico, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 22.09.2025 Michele Sorice, rappresentando una debitoria di € 128.314,23 (compresi i costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 21.600,00 in sei anni con rate mensili da € 300,00. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti percentuali: 100% dei crediti prededucibili e privilegiati; 10,70% di tutti i crediti chirografari.

Il ricorrente, dipendente presso il Ministero dell'Istruzione con qualifica di collaboratore scolastico, percepisce uno stipendio mensile di € [REDACTED] (su cui grava pignoramento presso terzi di Banca Ifis per € [REDACTED] mensili e cessione del quinto dello stipendio disposta da Unicredit per € [REDACTED] mensili).

Il coniuge, Anna Berardi, non è produttrice di reddito. Il figlio, Nicola Sorice, svolge lavori saltuari. Il ricorrente non è titolare di beni immobili e beni mobili registrati, se non di conto corrente con saldo attivo di € [REDACTED] alla data del 21.12.2024 ed autovettura Fiat Punto targata [REDACTED] così come indicato nella relazione dell'OCC.

Il ricorrente conduce in locazione abitazione di tipo popolare di proprietà dell'ARCA Puglia con canone di locazione di € 97,00 circa mensili.



L' OCC, dott. Fabio Romano, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con decreto del 03.10.2025 è stata disposta la sospensione del pignoramento presso terzi sulla busta paga azionata dalla Banca Ifis per € 254,00 mensili e della cessione del quinto dello stipendio disposta da Unicredit per € 230,00 mensili

La Ifis s.p.a. ha fatto pervenire precisazioni del credito che hanno comportato una modifica della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, rimanendo immutato l'importo complessivo destinato agli stessi.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dal ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi sopra indicate.

La situazione di sovraindebitamento del ricorrente è scaturita dalle spese per il sostentamento del nucleo familiare; dalla perdita del lavoro e da [REDACTED] che hanno indotto il ricorrente a ricorrere a molteplici finanziamenti.

Il ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.



Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di sei anni e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto del ricorrente Michele Sorice (C.F. SRCMHL63A2H645R);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento al pignoramento presso terzi sulla busta paga azionata dalla Banca Ifis ed alla cessione del quinto dello stipendio disposta da Unicredit;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 16 dicembre 2025

La Giudice



Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

